

Legge regionale 05 agosto 1996 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea.

Art. 7

(Istituzione del ruolo dei conducenti dei veicoli natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea)

- 1.** È istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
- 2.** Il ruolo di cui al comma 1 si articola nelle seguenti sezioni:
 - a) conducenti di autovetture;
 - b) conducenti di motocarrozze;
 - c) conducenti di natanti;
 - d) conducenti di veicoli a trazione animale.
- 3.** È ammessa l'iscrizione in più sezioni del ruolo.
- 4.** L'iscrizione al ruolo è condizione per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
- 5.** L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.